

Allegato A

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE RETTE DI RICOVERO PER
DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI
VITTIME DI VIOLENZA NELLE CASE DI ACCOGLIENZA**

TRA

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

E

Comune di

Libero Consorzio di

Il giorno del mese di dell'anno , nei locali

TRA

l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
legalmente rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche sociali

E

Il Comune di Vittoria , legalmente rappresentato dal Sindaco pro-
tempore o da suo delegato Libero Consorzio di , legalmente
rappresentato da

PREMESSO:

- che l'art. 16 della legge regionale n. 9 del 08/05/2018 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2018-2020*" integra l'art. 8 della l.r. 3/2012 con il *comma 5 bis* che di seguito si riporta:

"Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali;

-che l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, intende dare attuazione al comma 5 bis dell'art.8 della Legge Regionale legge n. 3 del 3 gennaio 2012;

- che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro intende erogare il contributo economico annuale in conto capitale al Comune per il sostegno economico al pagamento delle rette di ricovero per donne sole, ai loro figli minori o diversamente abili, vittime di violenza, nelle *Casi di Accoglienza ad indirizzo segreto o Strutture di ospitalità in emergenza*

conformi ai requisiti di cui al DP 96/2015 e autorizzate o iscritte all'albo regionale di cui alla l.r. 22/86, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, previa sottoscrizione da parte del Comune o Libero Consorzio, dell'apposita convenzione di cui al Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 07/11/2018 – *Approvazione schemi di convenzione* - con ***Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto o Struttura di ospitalità in emergenza*** beneficiaria presso cui vi è stato il ricovero di donne sole o con figli minori non accompagnati;

- che nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e/o disabili per vari motivi di sicurezza e privacy non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

Per tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

L'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro eroga al Comune, su base annua, il contributo economico per il sostegno alle rette di ricovero per donne sole vittime di violenza e loro figli minori o diversamente abili, in percentuale variabile, in funzione delle effettive disponibilità finanziarie e del numero degli aventi diritto sul territorio regionale, previa presentazione di determina o delibera di liquidazione, pena la decadenza del contributo.

Art. 2

La retta è stabilita in €. 62,00 giornaliera oltre IVA, se dovuta, per ogni soggetto ospitato, ivi compresi i figli minori o diversamente abili.

Il Comune ha l'obbligo di:

- stipulare apposita convenzione di cui al Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 07/11/2018 *Approvazione schemi di convenzione*- con la ***Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto o Struttura di ospitalità in emergenza*** in possesso dei requisiti di cui al DP 96/2015 ed in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla l.r. 22/86, che ospita donne sole o con figli minori o diversamente abili ivi residenti;
- verificare e certificare l'effettiva presenza dei beneficiari nella struttura ospitante;

- adottare atto deliberativo di liquidazione delle rette al seguito dei quali il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociale provvederà all'erogazione del contributo secondo i criteri stabiliti all'art. 1.

Art. 3

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, qualora dovessero intervenire gravi inadempienze, inosservanza di leggi e disposizione che regolano il settore e/o altri motivi, ivi compreso la mancata pregressa erogazione in favore delle strutture convenzionate, pregiudizievoli all'effettivo utilizzo dei fondi a favore dei beneficiari, meglio identificati dalla L.R. n. 3 del 03/01/2012, si riserva di intervenire con atti ispettivi e, eventualmente, con la revoca del contributo e recupero delle somme già erogate.

II

IL DIRIGENTE GENERALE

IL SINDACO